

COMUNE DI TUORO

Provincia di Perugia



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA *

ATTO N. 33
Del 09/08/2014

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA
DETRAZIONE PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014 il giorno 09 del mese di Agosto alle ore 09:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I^ convocazione nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Cerimonia Patrizia	Presidente del Consiglio	Presente
Torzuoli Stefano	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Andrei Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Billi Mariella	Componente del Consiglio	Presente
Bocerani Mario	Componente del Consiglio	Presente
Canu Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Marioli Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Pacini Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Silvestri Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Minciaroni Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
Renzoni Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Borgia Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabilli Thomas	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Tofanetti Giovanni Jacopo	Assessore Esterno	Presente
---------------------------	-------------------	----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Taralla dott. Marco.

Vengono nominati scrutatori i Signori:

Pacini Fabio, Andrei Elisa e Fabilli Thomas.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 703, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt. 7, 8, 9 e 14, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'anticipazione sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 707, della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale sono stati modificati l'art. 8 del D. Lgs. 23/2011 e l'art. 13 del D. L. 201/2011, prevedendo in particolare la non applicazione dell'IMU al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1, comma 707, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica altresì:

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza;

Visto l'art. 1, comma 708, della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, del D. L. 201/2011;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, nonché dell'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10.07.2012, con la quale sono state stabilite le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 e riconfermate per l'anno 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17.09.2013;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 medesimo, come convertito in legge;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori di cui al comma 4 dell'art. 13 del citato decreto 201/2011;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze e il Comune può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

- ai sensi dei commi 640 e 677, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed al altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come sostituito 707, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come modificato dalla L. 27/12/2013, n. 147, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Atteso che sulla base della normativa richiamata e allo scopo di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio è volontà dell'Amministrazione Comunale determinare le seguenti aliquote:

a) Aliquota dello **0,4%**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale

l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) Aliquota dello **0,76%** per l'abitazione e relative pertinenze, intendendo per pertinenza esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado, che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. L'aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata annualmente all'Amministrazione Comunale specifica dichiarazione;

c) Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,93%**;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno riferimento;

Visti l'art.2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni della L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

Vista la nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 26/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco, dopo apposito dibattito pone a votazione l'emendamento n° 3 presentato da Minciaroni Maria Elena e Renzoni Pietro in data 01.08.2014, prot. nr. 6696 del 01.08.2014 ed oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Ragioneria.

La votazione dell'emendamento dà il seguente esito:

Favorevoli: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Contrari: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Astenuti: n° 00;

ne consegue che l'emendamento n° 3 risulta non approvato/respinto. Viene poi votata l'immediata eseguibilità richiesta e la votazione dà il seguente esito:

Favorevoli alla I.E.: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Contrari alla I.E.: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Astenuti alla I.E.: n° 00;

Il Sindaco dopo apposito dibattito pone a votazione l'emendamento n° 4 presentato da Minciaroni Maria Elena e Renzoni Pietro in data 01.08.2014, prot. nr. 6696 del 01.08.2014 ed oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Ragioneria.

La votazione dell'emendamento dà il seguente esito:

Favorevoli: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Contrari: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Astenuti: n° 00;

ne consegue che l'emendamento n° 4 non approvato/respinto. Viene poi votata l'immediata eseguibilità richiesta e la votazione dà il seguente esito:

Favorevoli alla I.E.: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Contrari alla I.E.: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Astenuti alla I.E.: n° 00;

Il Sindaco Presidente, subito dopo la votazione dell'emendamento, dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Udito il dibattito svolto sull'argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione ancorché non materialmente allegato, pone a votazione lo stesso.

LA VOTAZIONE, espressa per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti, dà il seguente esito:

Favorevoli: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Contrari: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Astenuti: n° 00;

D E L I B E R A

1. di respingere l'emendamento n° 3 presentato da Minciaroni Maria Elena e Renzoni Pietro in data 01.08.2014, prot. nr. 6696 del 01.08.2014 ed oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Ragioneria, stante il seguente esito della apposita votazione:

Favorevoli: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Contrari: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Astenuti: n° 00;

2. di dichiarare l'immediata eseguibilità sull'emendamento di cui al punto 1., la cui votazione ha dato il seguente esito:

Favorevoli alla I.E.: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Contrari alla I.E.: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Astenuti alla I.E.: n° 00;

3. di respingere l'emendamento n° 4 presentato da Minciaroni Maria Elena e Renzoni Pietro in data 01.08.2014, prot. nr. 6696 del 01.08.2014 ed oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Ragioneria, stante il seguente esito della apposita votazione:

Favorevoli: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Contrari: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Astenuti: n° 00;

4. di dichiarare l'immediata eseguibilità sull'emendamento di cui al punto 3., la cui votazione ha dato il seguente esito:

Favorevoli alla I.E.: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Contrari alla I.E.: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Astenuti alla I.E.: n° 00;

5. di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a) Aliquota dello **0,4%**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) Aliquota dello **0,76%** per l'abitazione e relative pertinenze, intendendo per pertinenza

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado, che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. L'aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata annualmente all'Amministrazione Comunale specifica dichiarazione;

c) Aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,93%**;

6. di stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

7. di stabilire che per poter usufruire dell'aliquota agevolata prevista dal precedente punto b), il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione IMU, entro il termine previsto dalla normativa vigente;

8. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;

9. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste;

10. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 09 (Cerimonia, Torzuoli, Andrei, Billi, Bocerani, Canu, Marioli, Pacini e Silvestri);

Contrari: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Astenuti: n° 00.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Taralla Dott. Marco

IL PRESIDENTE

F.to Cerimonia Patrizia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, li 10 luglio 2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, li 10 luglio 2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 12/08/2014 fino al 27/08/2014.

Tuoro sul Trasimeno li, 12/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Bennati Dott.ssa Norma

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno li, 12/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Bennati Dott.ssa Norma

AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Bennati Dott.ssa Norma